

A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere un certo numero di motivi vertenti in particolare:

sulla violazione dei principi del contraddittorio e dei diritti della difesa, nei limiti in cui la nave Marta Lucia R sarebbe stata iscritta sull'elenco INN CITT senza che il procedimento che garantisce che l'interessato sia ascoltato fosse stato rispettato;

violazione del principio di non discriminazione, in quanto la nave Marta Lucia R è stata iscritta automaticamente sull'elenco INN EU in seguito alla sua iscrizione sull'elenco INN CITT, mentre altre navi attive sul territorio degli Stati membri sarebbero state iscritte sulla lista INN EU soltanto al termine di una procedura svolta nel rispetto del contraddittorio;

sul fatto che le decisioni adottate dalla Commissione Interamericana per il Tonno tropicale sarebbero viziata da illegittimità, avendo tale Commissione ecceduto i propri poteri per essersi dotata di una funzione di informazione e di investigazione sulla preservazione della specie, e non del potere di adottare decisioni vincolanti;

e inoltre:

sul fatto che nessun elemento concreto consentirebbe di qualificare le attività di pesca della nave Marta Lucia R come attività di pesca illecite, non dichiarate e non regolamentate in senso comunitario.

⁽¹⁾ GU L 131, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2008, n. 1005, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286, pag. 1).

**Ricorso proposto il 18 agosto 2010 —
Commissione/Tornasol Films**

(Causa T-338/10)

(2010/C 288/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A.-M. Rouchaud-Joët, agente, assistita dall'avv. R. Alonso Pérez-Villanueva)

Convenuta: Tornasol Films, S.A. (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 19 554,00, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso annuo del 5 %, a partire dal 14 aprile 2009, e
- condannare la Tornasol Films, S.A. a sopportare tutte le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto l'asserito inadempimento del contratto stipulato tra la Commissione e la convenuta, nell'ambito del programma MEDIA Plus.

Il testo di detto contratto stabilisce che il beneficiario dovrà depositare un importo equivalente all'importo ricevuto a titolo di aiuto comunitario su un conto specifico in un termine di trenta giorni a partire dall'inizio della produzione, e sottoporre alla Commissione un progetto di reinvestimento di tale importo in un termine di sei mesi a partire da questo stesso giorno.

A sostegno della sua domanda la ricorrente afferma:

- che la convenuta non ha rispettato i detti obblighi contrattuali, nonostante non abbia sollevato al riguardo alcun argomento, né abbia contestato la nota di addebito inviata dalla Commissione;
- che nei casi di violazione da parte del beneficiario degli obblighi previsti nel contratto, il testo di quest'ultimo consente alla Commissione di risolverlo ed esigere la restituzione degli importi versati a titolo di contributo finanziario;
- che nonostante le diverse lettere di sollecito e di diffida la convenuta non ha restituito i fondi concessi.

Ricorso presentato il 9 agosto 2010 — Cosepuri/EFSA

(Causa T-339/10)

(2010/C 288/90)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cosepuri Soc. coop. p.a. (Bologna, Italia) (rappresentante: F. Fiorenza, avvocato)